Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Alla DOMPÈ FARMACEUTICI S.p.A.
dirammfin@pec.dompe.it

Alla REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Opere Pubbliche,
Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Ufficio Autorizzazioni Scarichi – AUA AQ
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Alla REGIONE ABRUZZO
DPC025 - Servizio Politica Energetica e
Risorse del Territorio – Pescara
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Alla REGIONE ABRUZZO
Genio Civile
dpe016@pec.regione.abruzzo.it

Al Comune dell'Aquila
protocollo@comune.laquila.postecert.it
c.a. - Sportello Unico per l'Edilizia e MUDE
- Settore Transizione Ecologica e
Protezione civile

All'ARAP
arapabruzzo@pec.it

All'ARTA Abruzzo
Distretto Provinciale L'Aquila
dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

Alla A.S.L. n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità
Pubblica
dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
com.laquila@cert.vigilfuoco.it

Provincia dell'Aquila Prot.0013072-06/06/2023-p_aq-PG-0032-0007-P

Provincia dell'Aquila
Settore Territorio ed Urbanistica

Alla Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di L'Aquila e Teramo
sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it

All'Ufficio Unico delle Dogane
dogane.laquila@pec.adm.gov.it

Alla G.S.E. S.p.A.
gsespa@pec.gse.it

Al Ministero delle Imprese e del
Made in Italy
Dipartimento per le Comunicazioni
Ispettorato Lazio e Abruzzo
dgscerp.div18.isplza@pec.mise.gov.it

Al Ministero delle Imprese e del
Made in Italy
Direzione per le Risorse Minerarie ed
Energetiche
dgrme.dg@pec.mise.gov.it

All'E.N.A.C.
protocollo@pec.enac.gov.it

Oggetto: Ditta DOMPÈ FARMACEUTICI S.p.A. - L'Aquila, località Campo di Pile - Domanda di autorizzazione unica ex art. 8 del D.Lgs 8.02.2007, n. 20, e dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs 30.05.2008, n. 115, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di trigenerazione per la produzione combinata di energia elettrica e termica alimentato a gas naturale con potenza termica nominale dichiarata compresa tra 3 MW e 300 MW.
Indizione conferenza di servizi (L. 241/1990, artt. 14, c. 2 e 14-bis).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO ED URBANISTICA

Provincia dell'Aquila
Settore Territorio ed Urbanistica

Premesso:

- che l'art. 31, comma 2 - lett. b), del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 ("*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*") ha attribuito alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste da atti di pianificazione regionale, l'esercizio delle funzioni per il conseguimento dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
- che tali funzioni, per gli impianti di potenza superiore ai 300 MW termici, sono state trasferite al Ministero delle Attività Produttive, con la Legge 9.04.2002, n. 55 ("*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale*");
- che l'art. 8 del D.Lgs 8.02.2007, n. 20 ("*Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE*") ha stabilito che « *L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede a tale fine un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241* »;
- che l'art. 11 del D.Lgs 30.05.2008, n. 115 ("*Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*"), al comma 7 ha disposto che « *Fermo restando quanto previsto dall'art. 269, c. 14, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi è convocata dall'amministrazione competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni* » e al successivo comma 8 che « *L'autorizzazione di cui al comma 7 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive*

modificazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni »;

- che la Legge 23.07.2009, n. 99 ("*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*") all'art. 27, comma 20, inoltre, ha stabilito che l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione, cosi come definite dall'art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 20/2007 ("*unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe*"), sono assoggettati alla sola comunicazione, da presentare all'autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001. L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, cosi come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs n. 20/2007 ("*unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe*"), ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 22 e 23 del citato testo unico di cui al D.P.R. n. 380/2001;

- che, alla luce della normativa su elencata, la Provincia risulta essere l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione da fonti convenzionali compresi tra quelli con una capacità di generazione installata uguale o superiore a 1 MWe ovvero di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW e quelli di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW, nonché ai procedimenti relativi all'autorizzazione di varianti progettuali e di voltura dei provvedimenti autorizzativi già rilasciati;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica ex art. 8 D.Lgs n. 20/2007 e art. 11 D.Lgs n. 115/2008, presentata in data 22.05.2023 - prot. n. 11850 del 22.05.20223 - da DOMPÈ FARMACEUTICI S.p.A., in persona del legale rappresentante Dott. Stefano Arena, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale da trigenerazione alimentato a gas naturale, avente potenza termica nominale dichiarata di 3,186 MWt e capacità di generazione di 1,380 Mwe, da ubicarsi presso il proprio stabilimento sito nel Comune dell'Aquila, località Campo di Pile s.n.c.;

Preso atto:

- della documentazione, allegata alla su richiamata istanza, presentata da DOMPÈ FARMACEUTICI S.p.A. in data 22.05.2023 - prot. n. 11850 del 22.05.20223 - comprendente gli elaborati tecnici e amministrativi pubblicati sul sito ufficiale della Provincia;

- della dichiarazione della Società Intergen S.p.A., costruttrice dell'impianto di trigenerazione,

datata 26.05.2023 ed acquisita al protocollo n. 12282 del 26.05.2023, con la quale si attesta che la potenza termica nominale dell'impianto, come definita dall'art. 268 lett. hh) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è pari a 3,17 Mwatt;

Rilevato che con nota prot. 13024 del 5.6.2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990;

Dato atto che l'intera pratica corredata dalla documentazione presentata è consultabile sul portale: **https://www.provincia.laquila.it/uffici-dell-ente/item/2299-ditta-dompe-farmaceutici-s-p-a-domanda-di-autorizzazione-unica** ;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 14 e seguenti;

INDICE

la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., per l'esame dell'istanza indicata in premessa.

A tal fine comunica alle altre Amministrazioni interessate che:

1. l'oggetto della determinazione da assumere è relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 8 D.Lgs n. 20/2007 e art. 11 D.Lgs n. 115/2008, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale da trigenerazione alimentato a gas naturale, avente potenza termica nominale dichiarata di 3,186 MWt e capacità di generazione di 1,380 Mwe, da ubicarsi presso il proprio stabilimento sito nel Comune dell'Aquila, località Campo di Pile s.n.c.;
2. l'istanza è stata presentata in data 22.05.2023 dalla Ditta DOMPÈ FARMACEUTICI S.p.A., in persona del legale rappresentante Dott. Stefano Arena, ed è stata acquisita agli atti al numero di protocollo 11850 del 22.05.2023;
3. l'istanza e la relativa documentazione sono consultabili sul portale:

   https://www.provincia.laquila.it/uffici-dell-ente/item/2299-ditta-dompe-farmaceutici-s-p-a-domanda-di-autorizzazione-unica ;
4. entro quindici giorni dalla data di ricezione della presente nota, le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

Provincia dell'Aquila
Settore Territorio ed Urbanistica

5. il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, in considerazione del fatto che vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, e alla tutela della salute dei cittadini, è fissato in **novanta giorni** dalla data della presente nota, pertanto al **5.9.2023**;
6. la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., è fissata a dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto 5), **ed è pertanto convocata sin d'ora alle ore 10:00 del 15.9.2023**, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento che è fissato in 180 giorni;
7. entro il **5.9.2023**, termine di cui al precedente punto 5), le Amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;
8. fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al precedente punto 5), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati al precedente punto 7), equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sull'Albo Pretorio di questa Amministrazione. Eventuali informazioni in merito alla pratica possono essere richieste allo scrivente presso gli Uffici indicati a margine.

Restando in attesa di ricevere le determinazioni di rispettiva competenza relative alla decisione oggetto della conferenza indetta, si inviano distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Andrea De Simone

Andrea De Simone
06.06.2023
07:44:19
GMT+01:00